

Legge regionale 25 febbraio 1997 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

**Ulteriori modifiche alla legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, recante << Disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto dall'articolo 33 dello Statuto, del referendum popolare di cui all'articolo 7 dello Statuto e della presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare >>.**

#### **Art. 1**

1. All'articolo 13, comma 4, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 24 maggio 1991, n. 19, le parole << o consultazioni disciplinate dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni ed integrazioni, >> sono soppresse.

#### **Art. 2**

1. All'articolo 13 della legge regionale 22/1988 come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 19/1991, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

<<5 bis. Qualora siano indetti referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione, il Presidente della Giunta regionale, previa intesa con il Ministro dell'interno, può disporre, con le modalità di cui all'articolo 12 che i referendum previsti dall'articolo 33 dello Statuto siano effettuati contestualmente a quelli indetti dal Presidente della Repubblica, fissando la relativa data o rinviando quella eventualmente già fissata anche al di fuori dai periodi previsti dall'articolo 12. >>.

#### **Art. 3**

1. Il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 22/1988, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 19/1991, è ulteriormente sostituito dal seguente:

<<3. Le operazioni di voto si svolgono secondo gli orari previsti dall'articolo 46 del DPR 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni ed integrazioni. >>.

#### **Art. 4**

1. Il comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 22/1988 è sostituito dal seguente:

<<4. Di tutte le operazioni è redatto verbale in quattro esemplari, uno dei quali rimane depositato presso la cancelleria della Corte d'Appello. I rimanenti esemplari, sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Giunta regionale, unitamente ai verbali ed agli atti già trasmessi dagli uffici circoscrizionali per il referendum, al Presidente del Consiglio regionale e al Commissario del Governo. >>.

### **Art. 5**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

### **Art. 6**

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.